

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CONTRIBUTO DI SBARCO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 2017

Art. 1

Istituzione Imposta di sbarco

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n°446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art. 33 della Legge n. 221 del 28/12/2015.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 della Legge n. 221 del 28/12/2015.
2. Il contributo di sbarco si applica, fatte salve le eccezioni di cui in seguito, a tutti i passeggeri che sbarcano sul territorio dell'Isola Maggiore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'Isola.

Art. 3

Riscossione del contributo

1. Il contributo di sbarco è determinato, in sede di prima attuazione, nella misura di € 0,70 per ogni singolo passeggero.
2. A regime esso sarà annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa.
3. In assenza di nuove deliberazioni valgono quelle relative all'annualità precedente.

Art. 4

Finalità del contributo

1. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Art. 5

Esenzioni

1. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori e studenti pendolari, nonché dai soggetti non residenti ed i relativi componenti dei nuclei familiari, proprietari degli immobili a destinazione abitativa sull'Isola, che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti.

2. Ai fini dell'esenzione di cui al punto precedente gli interessati dimostreranno il loro diritto esibendo:

a) per tutti i residenti del Comune il documento d'identità;

b) per i lavoratori e studenti pendolari la tessera di abbonamento o apposita autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 attestante le motivazioni che danno diritto all'esenzione del contributo;

c) per i soggetti non residenti e proprietari d'immobili a destinazione abitativa sull'Isola, apposita autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 attestante le motivazioni che danno diritto all'esenzione del contributo, dalla quale si evince il numero dei componenti il proprio nucleo familiare nel Comune di residenza e gli estremi dell'ultimo pagamento dell'imposta municipale propria.

3. Le Compagnie di navigazione provvederanno, a campione, ad effettuare i dovuti controlli mediante riscontro con i dati degli uffici comunali.

Art. 6

Riscossione del contributo

1. Il contributo di sbarco è riscosso unitamente al prezzo del biglietto, da parte dei

vettori che forniscono collegamenti di linea, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e del presente regolamento comunale.

Art. 7

Modalità di riscossione e riversamento.

1. Le Compagnie di navigazione hanno l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista dalle disposizioni normative sopra citate comunicando, mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Comune Tuoro s.T. il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo e il numero dei passeggeri esenti, secondo un modulo fornito dal Comune.
2. Le Compagnie provvedono ad effettuare mensilmente ed entro quindici giorni del mese successivo, il versamento del riscosso del contributo di sbarco.

Art. 8

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del gettito dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18/12/1997 n°471 e s.m.i.
3. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 9

Controlli

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento del

contributo di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione. Essi sono tenuti a rilasciare copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica del contributo si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Art. 10

Conguaglio

1. Nei casi di versamento del contributo in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva.

2. Il rimborso sarà richiesto all'ufficio tributi che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art. 11

Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, come disposto dal D.Lgs. 546/1992.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.